

Legge regionale 12 ottobre 2018 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al Registro delle imprese e conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni come risultante dal Registro medesimo. L'UTE può essere realizzata anche nello stabilimento oggetto dell'investimento ai sensi dell'articolo 6; la dimostrazione relativa alla conduzione dell'UTE può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, prima dell'erogazione dell'aiuto;

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014;

c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014;

d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.